

Legge regionale 24 aprile 1978 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 05/12/1991

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.

Art. 37

(3)(4)(10)(11)

I benefici previsti dai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere concessi anche in favore degli eventuali acquirenti a titolo oneroso o gratuito di alloggi non irrimediabilmente danneggiati dai sismi del 1976 e che sia conveniente recuperare, sempreché si tratti di soggetti sinistrati, di soggetti rientranti nelle categorie successibili, secondo le norme della successione legittima, ovvero di emigranti.

(5)

I benefici di cui al primo comma possono essere concessi soltanto se gli interessati non siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su altro alloggio ed utilizzino l' alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

(6)(12)

Ai fini dell' applicazione del presente articolo, si considerano sinistrati coloro che si trovano nelle condizioni previste dall' articolo 63 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

(7)

I requisiti previsti dai commi precedenti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

(8)

Note:

- 1** Parole aggiunte al primo comma da art. 56, primo comma, L. R. 35/1979
- 2** Parole aggiunte al primo comma da art. 44, primo comma, L. R. 2/1982
- 3** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
- 4** Articolo sostituito da art. 40, primo comma, L. R. 53/1984
- 5** Parole soppresse al primo comma da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
- 6** Secondo comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
- 7** Terzo comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
- 8** Quarto comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
- 9** Quinto comma abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 50/1990
- 10** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 62, comma 1, L. R. 48/1991
- 11** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 131, comma 1, L. R. 37/1993
- 12** Derogata la disciplina del secondo comma da art. 131, comma 1, L. R. 37/1993